




CORTE DEI CONTI
—
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA CAMPANIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Antonio Ciaramella**

Napoli, 21 febbraio 2020



PRUDENZA e GIUSTIZIA sopra sei savi antichi

Pietro Vannucci detto "il Perugino" (1446- 1523)

Perugia - Sala delle Udienze del Collegio del Cambio - salone principale della sede dell'Arte del Cambio locale affrescato dal maestro fra il 1496 ed il 1500 con ciclo pittorico che rappresenta uno dei massimi traguardi della pittura italiana alle soglie del XVI secolo



CORTE DEI CONTI
—
PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA CAMPANIA

RELAZIONE SVOLTA DAL PROCURATORE REGIONALE,

DR. ANTONIO CIARAMELLA,

IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CAMPANIA

INDICE

Considerazioni introduttive: la funzione del requirente contabile alla luce dell'attuale conformazione della responsabilità amministrativa e del relativo processo	1
Il quadro normativo e giurisprudenziale	6
L'attività della Procura regionale	17
Dati statistici.....	28
Contributo operativo della Guardia di Finanza	29

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: LA FUNZIONE DEL REQUIRENTE CONTABILE ALLA LUCE DELL'ATTUALE CONFORMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E DEL RELATIVO PROCESSO

Com'è noto, il legislatore fin dalle leggi nn. 19 e 20 del 1994 ha iniziato un percorso di riforma della responsabilità amministrativa, con l'obiettivo di rispondere, attraverso il generalizzato decentramento delle Sezioni giurisdizionali della Corte e la conseguente costituzione delle Procure regionali presso queste ultime, alla domanda di giustizia nei confronti di spesso gravissimi episodi di uso indebito delle risorse pubbliche, con conseguenti danni erariali, che trovavano facile terreno di coltura anche nelle nuove e più capillari forme che, soprattutto in sede periferica, andavano assumendo le pubbliche amministrazioni ed i soggetti equiparati a queste ultime.

Parallelamente a ciò, il legislatore aveva avvertito la necessità di approntare istituti di garanzia, sia sostanziali che attinenti alla fase c.d. preprocessuale, per il soggetto indagato a titolo di responsabilità amministrativa. Infatti, il precedente sistema, risalente alla legge di contabilità generale dello Stato (art.li 81-85) del 1923 ed al relativo regolamento del 1924 (art.li 188-196), al testo unico sulla Corte dei conti del 1934 (art.li 44 e segg.) ed al regolamento di procedura del 1933, consentiva interpretazioni giurisprudenziali che frequentemente ricorrevano, sul piano sostanziale della disciplina della responsabilità, ai concetti di colpa e danno *in re ipsa* in conseguenza della sola violazione di norme, e, sul piano processuale, una compartecipazione dello stesso giudice, grazie al c.d. potere sindacatorio, alla formulazione dei confini oggettivi e soggettivi della domanda, oltre che in merito all'individuazione del substrato probatorio della stessa.

Sulla scia di tali riforme, il codice di giustizia contabile, con il correttivo allo stesso disposto con il d.lgs. n. 114 del 2019, al fine di rendere coerente il sistema processuale con i principi del c.d. giusto processo di cui all'art. 111 della Carta costituzionale, ha, tra l'altro, ampliato e regolamentato le attività istruttorie esperibili dal requirente e, nel contempo, ha arricchito gli istituti di garanzia del presunto responsabile, anche attraverso la regolamentazione dell'attività preprocessuale di parte.

In tale nuovo contesto ordinamentale, è ancor più centrale il ruolo del P.M. contabile che rimane attore esclusivo del giudizio di responsabilità amministrativa a tutela, come sottolineato, più volte, anche dalla Consulta, dell'ordinamento oggettivo, degli interessi generali ed indifferenziati della collettività e di quelli concreti e particolari delle amministrazioni pubbliche danneggiate.

Occorre, poi, sottolineare, come il requirente, parallelamente a tale tradizionale funzione, è interveniente necessario anche in giudizi, spesso particolarmente complessi, riguardanti i risultati economico-finanziari dell'azione dell'amministrazione come apparato, che coinvolgono la Corte dei conti come magistratura del controllo, in particolare i giudizi di parifica del rendiconto dello Stato e di quelli regionali, i giudizi presso le Sezioni riunite della Corte in speciale composizione, a seguito di ricorsi avverso delibere delle Sezioni regionali di controllo. In tale ambito, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 18 del 2019, ha fatto riferimento ad una funzione del pubblico ministero di rappresentanza di "interessi adespoti" di natura finanziaria, e di salvaguardia di un unitario valore di "legalità finanziaria".

Proprio in virtù di tali plurimi compiti, il pubblico ministero contabile non può essere visto semplicemente quale passivo attuatore del citato andamento riformatore, essendo ben consapevole, come l'esercizio dell'azione, quando è diretta verso gravi comportamenti di agenti pubblici causa di danni erariali, attraverso un rigoroso corredo probatorio e nel rispetto delle regole deontologiche, può contribuire a diffondere il convincimento, anche all'interno delle pubbliche amministrazioni, che, come sottolineato più volte dalla Consulta fin dalla sentenza n. 371 del 1998 e, più recentemente, con le ordinanze nn. 167 e 168 del 2019, la responsabilità amministrativa non può avere e non ha una funzione di disincentivo per l'azione dei funzionari pubblici. Ciò anche perché il requirente, come parimenti sottolineato, più volte, dalla Corte Costituzionale, non esercita una funzione di controllo generalizzato dell'attività delle amministrazioni, dovendosi occupare, previa notizia di danno qualificata, di specifici fatti illeciti, dal punto di vista della responsabilità amministrativa.

Ciò presuppone che vada salvaguardato, in primo luogo, lo statuto magistratuale del pubblico ministero, in quanto è anch'esso da considerare una garanzia per il presunto responsabile, perché il filtro sulla ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione non è lasciato alla mera discrezionalità dell'amministrazione ma è affidato ad un organo di magistratura che non è né

una *longa manus* del giudice né un rappresentante dell'amministrazione danneggiata, agendo come detto nell'interesse oggettivo dell'ordinamento.

In quest'ottica, è fondamentale, in sede di eventuale apertura del procedimento istruttorio, l'attività di distinzione, da parte del requirente, nell'ambito della spesso notevolissima mole di segnalazioni che pervengono alle Procure, tra quelle che contengono una effettiva notizia di danno erariale specifica e concreta ed un *fumus* di fondamento, meritando di essere istruite, e quelle invece che si limitano alla rappresentazione di presunte illegittimità di natura formale, non idonee ad essere, di per sé, causa di danni erariali, ovvero di scelte discrezionali che riguardano il merito dell'attività amministrativa, non sindacabile dal requirente e dal Giudice contabile. Perciò, assume rilievo la possibilità prevista dall'art. 54 del codice di giustizia contabile di una archiviazione immediata delle notizie di danno non qualificate ovvero manifestamente infondate. Così come la possibilità dell'archiviazione per difetto di colpa grave nel caso in cui il requirente valuti che l'azione amministrativa si sia conformata al parere delle Sezioni consultive della Corte (art. 69 co. II del codice) ovvero abbia superato positivamente il vaglio del controllo preventivo di legittimità della Corte, nei limiti dell'oggetto del controllo. Indubbia è, poi, l'importanza dell'invito a dedurre che si è rivelato, anche nell'attività di questa Procura, utile strumento al fine di chiarire aspetti della presunta fattispecie dannosa che non infrequentemente hanno portato all'archiviazione delle vertenze.

Anche il dovere deontologico del requirente di "svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini", previsto dall'art. 55 del codice, evidentemente quando dai fatti emerge un *fumus* esimente, testimonia l'accentuazione del ruolo del requirente quale parte c.d. "imparziale", cioè non legata aprioristicamente alla tutela di uno degli interessi in gioco, sebbene alle regole dell'ordinamento che impongono l'esercizio dell'azione solo se con valutazione *ex ante* appaiono ragionevolmente ed obiettivamente dimostrate le condizioni di quest'ultima. Ciò in quanto va evitata l'instaurazione di un processo di responsabilità che già con valutazione *ex ante* poteva ritenersi non necessario.

Però, il vero garantismo non può degradare ad ostruzionismo dell'attività del requirente, tenuto conto sia delle descritte funzioni di interesse generale svolte da quest'ultimo che del fatto che le regole del processo, quando non attengono a principi fondamentali, valgono se, in dipendenza della loro violazione, una delle parti subisca un concreto pregiudizio. Da ciò

consegue, ad esempio, la necessità di una ragionevole interpretazione del concetto di motivazione assente o apparente degli atti del pubblico ministero, nel caso in cui questi ultimi abbiano una esclusiva finalità di ricerca delle prove e non di contestazione di addebiti a soggetti già individuati ovvero nei casi in cui si renda indispensabile una notifica di atti tramite le forze di polizia.

Nell'ottica in discorso, vanno viste positivamente le previsioni del correttivo al codice che hanno ampliato la possibilità di indagine del requirente successivamente all'invito a dedurre ai fatti obiettivamente nuovi non richiedenti la rinnovazione dell'invito, e la limitazione della sanzione della nullità degli atti del requirente per omessa o apparente motivazione, solo ai casi in cui quest'ultima sia espressamente prevista. Nello stesso solco, si pongono le previsioni che escludono l'obbligo del requirente di comunicare al denunciante l'eventuale apertura del procedimento istruttorio (art. 54 co. I *bis* c.g.c.), considerata l'inesistenza in capo al denunciante di una posizione soggettiva qualificata alla conoscenza dell'azione della Procura e l'appesantimento burocratico che deriverebbe per quest'ultima in conseguenza di un adempimento di tale contenuto. Anche la tutela della riservatezza del denunciante sia soggetto pubblico che privato, prevista dal codice, (art. 52 I co. c.g.c.), è necessaria al fine di non disincentivare le necessarie segnalazioni di possibili danni erariali.

Perciò, solo in presenza di un ragionevole contemporamento fra strumenti di tutela dei presunti responsabili ed interesse alla integrità del patrimonio pubblico, a fronte di comportamenti illeciti dal punto di vista amministrativo-contabile, la responsabilità amministrativa può confermare la sua indispensabile funzione, nell'interesse finale del cittadino-contribuente, non solo repressiva ma, altresì, di prevenzione, oltre che di stimolo alla autocorrezione da parte dell'amministrazione. È noto, a tal ultimo proposito, come la Suprema Corte ha più volte, evidenziato la funzione conformativa dell'azione di responsabilità amministrativa, la quale concorre a segnare itinerari di orientamento per la corretta gestione amministrativa e finanziaria, rappresentando un istituto di garanzia per la finanza pubblica in favore della collettività (Cass. Sez. Un. ord. n. 10094/2015 e sent.ze nn. 21927 del 2018 e 32618 del 2018).

Indicativa, in tal senso, è anche la norma di cui all'art. 52 co. VI del c.g.c. che prevede che dopo la denuncia di danno, l'amministrazione non possa rimanere inerte ma debba attivarsi per evitare la continuazione dell'illecito e per determinarne la cessazione.

Infatti, gli obiettivi in discorso, possono essere raggiunti anche con l'ausilio fondamentale della stessa amministrazione, attraverso ad es. l'attenzione verso i controlli interni, una adeguata selezione del personale, il rispetto delle molteplici disposizioni normative intervenute in questi anni in materia di prevenzione degli illeciti.

La giurisprudenza della Suprema Corte nell'anno trascorso ha più volte ribadito (si vedano, l'ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33092, la sentenza 4 ottobre 2019, n. 24858, la sentenza 19 novembre 2019, n. 30006 e l'ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4883) l'esistenza, con l'unico limite del *ne bis in idem*, di un generalizzato doppio binario, sia innanzi al giudice ordinario che contabile, per la tutela degli interessi delle amministrazioni pubbliche danneggiate da soggetti legate alle stesse da un rapporto di servizio. Si tratta di giurisprudenza non sempre univoca sul tema, in quanto, tale possibilità veniva, di solito, riconosciuta solo in casi specifici (come nelle ipotesi di azione civile esercitata dall'amministrazione in sede penale ovvero di azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori di società partecipate da enti pubblici, e di contemporanea azione del requirente contabile in presenza della relativa giurisdizione, si vedano ad es. Sez. Un. civ. n. 933 del 1999, n. 179 del 2001 e n. 98 del 2000). Ora, il regime del tutto peculiare della responsabilità amministrativa rispetto a quella civile ordinaria, in quanto caratterizzato dalla limitazione alla colpa grave dei comportamenti sanzionabili, dall'intransmissibilità agli eredi e, soprattutto, dalla possibilità, da parte del giudice, di una riduzione dell'addebito, imporrebbro, ad avviso di questa Procura, un intervento chiarificatore del legislatore in materia, pena la possibile lesione di principi costituzionali di ragionevolezza, parità di trattamento di identiche situazioni e rapporti giuridici e di certezza circa la disciplina degli stessi. D'altra parte, è noto come il numero delle giurisdizioni attivabili non è direttamente proporzionale alla effettività della tutela delle risorse pubbliche.

IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Circa agli interventi legislativi entrati in vigore nell'anno trascorso e che hanno interessato la Corte, occorre segnalare il correttivo al codice di giustizia contabile di cui al d.lgs n. 114 del 2019, che, come già accennato, ha completato il percorso di regolamentazione organica del processo contabile, di cui viene rispettato l'impianto di fondo, correggendo previsioni non chiare o di dubbia applicazione concreta ed apportando anche alcune novità.

Infatti, oltre a quanto già citato, sembra sicuramente coerente con il fine di valorizzare la terzietà del collegio giudicante oltre che con l'esclusività dell'azione intestata al requirente, l'eliminazione di ogni possibilità di ordinare una integrazione del contraddittorio da parte del giudice (art. 83, co. 1 del codice). Riguardo al giudizio di conto, poi, risponde ad un'esigenza di completezza del diritto di difesa del contabile, oltre che di accentuazione della terzietà del giudice, la previsione dell'obbligo di comunicare a quest'ultimo la relazione del magistrato istruttore (art. 147 co. 4) ed il divieto per il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di partecipare alla decisione del collegio giudicante (art. 148 co. II *bis*).

Nonostante ciò, qualche ulteriore modifica del sistema potrebbe auspicarsi.

Infatti, quanto alle notifiche degli inviti a dedurre e delle citazioni (che non possono essere effettuate per P.E.C. essendo solitamente dirette nei confronti di soggetti non obbligati a tenerne un indirizzo), queste vengono normalmente effettuate per mezzo di ufficiale giudiziario, essendo richiesta l'autorizzazione del Presidente di Sezione per potersi avvalere delle forze di polizia (art. 42): tale sistema, che prevede che la richiesta sia motivata, con la conseguenza di possibili variabili interpretazioni sul punto, rischia di non consentire la tempestiva notifica di atti che non è stato possibile effettuare nelle forme ordinarie.

Il codice ha poi tentato di introdurre e/o potenziare alcuni sistemi deflattivi del giudizio di responsabilità, ma sembra mancare un vero e proprio "patteggiamento", necessitando il "rito abbreviato" comunque della pendenza di un giudizio (art. 130 del c.g.c.): sarebbe utile consentire che già dopo l'invito a dedurre si possa concordare fra le parti - in un "range" stabilito dal legislatore - una somma ritenuta congrua per la definizione della controversia, da sottoporre al Giudice per la validazione.

Inoltre, il rito monitorio, coinvolgendo l'operato del Presidente della competente Sezione (art. 131 del c.g.c.) che richiede il deposito di una citazione, appare poco efficace, con l'aumentare degli episodi dannosi di ridotta entità che raramente riescono ad essere perseguiti tempestivamente. In tal caso, sarebbe auspicabile modellare la richiesta risarcitoria sulle forme del decreto ingiuntivo, opponibile dal destinatario che lo ritenga ingiusto.

Quanto al panorama della più recente legislazione nazionale specificamente dedicata ad aspetti organizzativi e/o funzionali dell'attività delle Amministrazioni Pubbliche, merita una concisa menzione la legge n. 56 del 2019, rubricata "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".

Al di là delle formule utilizzate nell'intitolazione, la legge in commento raccoglie, in realtà, disposizioni dedicate ad aspetti piuttosto differenziati e alquanto limitate, sotto il profilo dell'impatto ordinamentale delle innovazioni introdotte.

Viene istituito un nuovo organismo (art. 1), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa", in forma semplificata "Nucleo per la Concretezza" (art. 1, co. 1, introduttivo dell'art. 60-bis, d.lgs. n. 165/2001).

L'oggetto delle funzioni assegnate al Nucleo è rappresentato dall'efficientamento dell'azione amministrativa, perseguito in questo caso nell'attuazione - anche per mezzo di poteri ispettivi - delle misure previste in un "Piano Triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" predisposto annualmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per la valutazione dei potenziali aspetti di criticità si può senz'altro rimandare ai rilievi espressi dalla Corte dei conti in sede di audizione nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione del testo di legge in discorso: valga, su tutte, l'osservazione dei concorrenti profili di coordinamento dei contenuti del nuovo Piano Triennale per la Concretezza con quelli del Piano della *performance* e della Direttiva generale per l'azione amministrativa, senz'altro comprendenti gli aspetti dell'efficientamento dell'azione amministrativa e necessariamente articolati con sufficiente concretezza.

Le restanti disposizioni della legge in commento sono invece dedicate a novelle settoriali e asistematiche, riguardando, nell'ordine: a) l'introduzione progressiva di sistemi d'identificazione biometrica dei dipendenti in entrata e in uscita, in funzione di lotta all'assenteismo (art. 2); b) misure per potenziare e semplificare, anche sotto il profilo procedurale, la capacità di assunzione delle PP.AA. per favorire il ricambio generazionale nel pubblico impiego; c) talune modifiche relative alla mobilità dal lavoro pubblico verso il settore privato (prevedendo, tra l'altro, l'estensione della facoltà di fruire della relativa aspettativa e della relativa durata).

Nel corso del 2019 il panorama della giurisprudenza costituzionale, intervenuta su questioni d'interesse per la magistratura contabile, ha seguito l'andamento degli ultimi anni, registrando diverse e rilevanti pronunce soprattutto nelle materie finanziarie o comunque su questioni aventi a presupposto aspetti di disciplina finanziario-contabile impattante sull'attività istituzionale di diversi livelli di governo.

Tra queste, appare meritevole di una segnalazione la sentenza 14 febbraio 2019, n. 18, con la quale Consulta, accogliendo quanto prospettato dalla Sezione di controllo della Regione Campania, ha statuito l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 81 e 97 co. 1 Cost., della norma di legge statale (l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016) che consentiva una rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale finalizzata allo scorporo della quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui (ai sensi dell'art. 243-bis, co. 8, lett. e) TUEL), nonché al relativo ripiano nell'arco di trent'anni.

Appaiono ben rilevanti i passaggi con i quali la Corte Costituzionale ha ribadito ancora una volta la cogenza dei preminenti principi dell'equilibrio del bilancio e della garanzia di sana gestione finanziaria nella loro dimensione dinamica e diacronica, collegandosi, per tal verso, ai precetti della copertura pluriennale della spesa in termini di equità intergenerazionale, ma soprattutto al principio di responsabilità nell'esercizio della rappresentanza democratica. Difatti, laddove gli effetti finanziari delle decisioni gestionali siano così dilatati nel tempo, s'impedisce ai rappresentanti politici di poter separare i risultati della propria azione da quelli attribuibili alle gestioni pregresse, con evidente alterazione della basilare regola - vero "motore" della democrazia rappresentativa - che fa coincidere la responsabilità politica con

l'esatta percezione degli effetti delle scelte gestionali da parte delle comunità amministrate nell'arco della durata del mandato elettorale.

Meritano ancor maggiore attenzione e sottolineatura - per lo meno nell'ambito delle odierni considerazioni - gli argomenti seguiti dalla Consulta per affermare la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche nell'esercizio delle peculiari funzioni di controllo di legittimità-regolarità finanziaria nell'ambito della vigilanza sull'esecuzione dei Piani di Riequilibrio Finanziario Pluriennale assegnata alle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Il Giudice Costituzionale offre una ricostruzione "di sistema" delle garanzie di legalità finanziaria dell'agire pubblico, in cui si inverano le funzioni assegnate alla magistratura contabile, ancora una volta ispirata all'argomentata sottolineatura della loro dimensione unitaria e coordinata. Per tal verso, si giunge ad una rinnovata affermazione della dimensione "giurisdizionale" del peculiare controllo delle Sezioni regionali nell'ambito della c.d. procedura di predisposto.

Nella sentenza, se da un lato si rimarca il connotato della definitività dei peculiari effetti latamente "accertativi" riconnessi alle decisioni in discorso, d'altro lato è ben enfatizzata l'impalcatura tutta "giurisdizionalizzata" del percorso lungo il quale detti effetti accertativi si "stabilizzano". In tale ordine di considerazioni, nell'argomentazione della Corte si ritorna sul ruolo decisivo svolto dalla giurisdizione "esclusiva" esercitata dalle Sezioni riunite in speciale composizione, nell'ambito di un giudizio a istanza di parte che, in termini sistematici, è la proiezione di quel connotato "obiettivo" caratteristico delle funzioni - tanto di giurisdizione che di controllo - intestate alla Corte dei conti e del collocamento istituzionale della stessa con le prerogative di terzietà e indipendenza proprie dell'ordine magistratuale.

In questi termini si collocano i riferiti accenti della Consulta anche sul ruolo della Procura nel citato peculiare giudizio, ove la stessa viene vista, come accennato, come rappresentanza di "interessi adespoti" di natura finanziaria, posta a salvaguardia di un unitario valore di "legalità finanziaria", con una sottostante e complessiva "cultura" altrettanto unitaria e condivisa tra le pur diverse funzioni giudicanti, requirenti e refertuali.

Meritano, poi, un conciso accenno altre tre pronunce che hanno interessato la Consulta di questioni di più stretto interesse per l'attività requirente e giurisdizionale nella materia della responsabilità per danno erariale e, nella specie, del danno c.d. "all'immagine" della P.A.

Il riferimento è alle distinte questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Liguria con due atti di promovimento che hanno prospettato l'illegittimità costituzionale della nota previsione di cui all'art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102) nella parte in cui ha previsto che le Procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), così circoscrivendone la risarcibilità al solo caso in cui il pregiudizio sia riconnesso alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, accertata da sentenza irrevocabile di condanna.

Nello specifico, le censure sollevate dalla Sezione regionale remittente avevano riguardato (ordinanza Sez. Giur. Liguria n. 31/2018) in un primo caso, il presupposto normativo della sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, non ravvisabile nella specifica vicenda scrutinata ove l'addebito era riferito a condotte che in sede penale avevano dato luogo a dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti ai soggetti incolpati.

In una seconda vicenda processuale, la questione di costituzionalità (sollevata con ordinanza Sez. Giur. Liguria n. 42/2018) aveva invece investito la limitazione della risarcibilità del danno all'immagine legata alla necessaria attinenza ai soli delitti contro la P.A. indicati dall'art. 7, L. n. 97/2001, peraltro sulla premessa che il caso specifico fosse governato, *ratione temporis*, dalla disciplina antecedente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile e quindi all'intervenuta abrogazione della disposizione legislativa da ultimo citata.

In entrambi i casi il dubbio di legittimità costituzionale viene nuovamente prospettato con riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost., in termini d'irragionevolezza e illogicità di tale scelta legislativa, argomentata anche sotto il profilo della coerenza con il più recente quadro

normativo, nel quale diverse disposizioni hanno introdotto fattispecie tipizzate d'illecito erariale anche con riguardo al danno all'immagine, prevendendone l'azionabilità del tutto avulsa da un parallelo accertamento definitivo di responsabilità penale del soggetto incolpato, né limitata a talune categorie di reati (la Sezione menziona specificamente l'art. 1, comma 12, l. n. 190/2012 per il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'art. 46, d.lgs. n. 33/2013 per l'inadempimento agli obblighi in punto di trasparenza ovvero di diritto di accesso civico, degli artt. 55-*quater*, comma 3-*quater* e 55-*quinquies* comma 2, per i casi di falsa attestazione della presenza in servizio dei dipendenti pubblici).

La Consulta, con le ordinanze 07 luglio 2019, n. 167 e 168 ha sancito la manifesta infondatezza di entrambe questioni di legittimità costituzionale così prospettate. Con argomentazione sostanzialmente analoga, la Corte richiama quanto già osservato in precedenti pronunce del Giudice Costituzionale (in particolare la sentenza Corte Cost. n. 355/2010) in merito alla non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, evidenziando che le condotte offensive foriere di danno all'immagine sono fatte coincidere proprio con quelle integranti "gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione"; d'altra parte, si ritiene che siffatta scelta limitatrice resta coerente con un complessivo disegno legislativo volto a ridurre i casi di responsabilità amministrativa, «all'evidente scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti». Proprio rispetto a tale disegno legislativo, la Consulta non reputa sia incoerente la previsione di ulteriori e specifiche ipotesi di responsabilità per danno all'immagine, che si giustificano in ragione della loro specialità e della valutazione legislativa di meritevolezza di una tutela rafforzata dei valori e degli interessi di volta in volta pregiudicati dagli illeciti tipizzati.

Una terza questione di legittimità costituzionale ha riguardato una vicenda nella quale ugualmente si era formulata incolpazione per danno all'immagine, sempre con riferimento a condotte integranti fattispecie delittuose diverse da quelle di cui all'art. 7, l. n. 97/2001 e per le quali in sede penale era intervenuta sentenza non già di condanna, bensì dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione.

Tuttavia, in questo caso i referenti normativi erano diversi.

Trattandosi di giudizio governato dal codice di giustizia contabile, la Sezione remittente, secondo un'impostazione ricostruttiva emersa in dottrina e in alcune pronunce delle Sezioni territoriali, ha assunto che dopo l'intervenuta abrogazione del primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e dell'art. 7, l. n. 97/2001, la disciplina delle condizioni di risarcibilità del danno all'immagine trova sede compiuta nel combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 51 c.g.c. Sicché, in sostanza, il danno all'immagine resterebbe svincolato dalle pregresse categorie di delitti contro la P.A. (menzionate nell'ormai abrogato art. 7, l. n. 97/2001), bensì richiedendo condotte integrative di delitti "a danno" dell'Amministrazione, comunque accertate da sentenze irrevocabili di condanna in sede penale (secondo la disposizione letta nell'art. 51, comma 6, c.g.c. che prevede la trasmissione di siffatte pronunce al requirente contabile ai fini dell'esercizio delle domande risarcitorie dei pregiudizi erariali).

Ravvisando che nella vicenda controversa venisse in rilievo un fatto di matrice plurioffensiva e senz'altro rivolto "a danno" della P.A. (nello specifico, condotte di lesioni personali arrecciate da un agente di polizia a danno di alcuni manifestanti), la Sezione remittente ha superato la condizione ostativa legata alla tipologia di condotta; per converso, essa ha invece prospettato l'illegittimità costituzionale della persistenza della pregiudiziale pronuncia penale di condanna, evidenziandone profili di contrasto con i precetti di razionalità, ragionevolezza e logicità con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte nei precedenti atti di promovimento poc'anzi menzionati.

Con la sentenza 19 luglio 2019, n. 191, la Consulta ha disinnesкатo i dubbi di legittimità costituzionale così prospettati, rilevandone la liminale inammissibilità.

Più nello specifico, la condizione ostativa alla pronuncia sul merito della questione è ravvisata nella incerta o quanto meno non adeguatamente motivata assunzione che, in quella vicenda, l'ostacolo all'azionabilità del danno all'immagine fosse rappresentato dalla pregiudiziale condanna penale e non anche dall'attinenza della condotte controverse a quelle legislativamente tipizzate a tal fine: condotte che, secondo la Sezione ligure sono ora da individuarsi in quelle integranti reati "a danno" dell'Amministrazione, anziché i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al pregresso art. 7, l. n. 97/2001.

In altri termini, il Giudice Costituzionale ritiene che la Sezione remittente è giunta a tale ultima conclusione senza confrontarsi con ogni elemento ricostruttivo rilevante, e in particolare con quelli che potevano condurre a una soluzione diversa: vale a dire la sostanziale persistenza dei precedenti presupposti di perseguitabilità anche nella vigenza del c.g.c. L'argomentazione della sentenza in discorso non giunge al punto di propendere esplicitamente in tale ultimo senso, ma offre all'interprete dati ricostruttivi che dovranno indurre adeguata riflessione.

In primo luogo, la Consulta rileva la mancata indagine del giudice remittente sulla ricostruzione dell'ambito operativo della delega governativa sottesa all'emanazione del codice di giustizia contabile, né sull'indicazione - comunque desunta dalla parte ancora vigente dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 - che continua a prevedere la risarcibilità del danno all'immagine "ai soli casi previsti dalla legge".

A ciò si aggiungerebbe il mancato approfondimento delle conseguenze dell'avvenuta abrogazione dell'art. 7, l. n. 97/2001, sul piano della ricostruzione della fattispecie normativa desumibile dalle disposizioni dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 che continuano a farvi riferimento.

Secondo la Consulta era – e resta – da chiedersi se quel rinvio fosse da considerarsi fisso o mobile, in modo da poter ulteriormente convalidare – in questo secondo caso – la conclusione che quell'impianto normativo (il combinato disposto dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e l'art. 7, l. n. 97/2001) avesse effettivamente esaurito qualsiasi forza prescrittiva e, di conseguenza, la disciplina dei presupposti di perseguitabilità del danno all'immagine fosse da ricercare altrove, come asserito dalla Sezione giurisdizionale Liguria.

Non da ultimo, la Corte Costituzionale sottolinea la sostanziale indeterminatezza della predicata categoria dei delitti "a danno" della P.A., locuzione che, secondo la Consulta, *ex se* sarebbe sintomatica dell'indirizzo legislativo di delimitare l'ambito della relativa responsabilità e, dunque, richiederebbe un adeguata perimetrazione – non affrontata dal remittente – dei connotati tipizzanti di tale categoria.

Dietro questo arresto negativo, pur se formalmente limitato al piano dei presupposti processuali per l'instaurazione del giudizio di costituzionalità in via incidentale, si leggono,

dunque, argomentazioni rilevanti sul piano della ricostruzione della disciplina sostanziale dei presupposti di configurabilità del danno all'immagine, relegando nell'area del "dubbioso" o quanto meno del "discutibile" quanto la Sezione remittente - al pari di una parte della giurisprudenza contabile e della dottrina - aveva dato per assodato nel valutare gli effetti della novella del c.g.c. sull'argomento.

Passando, ora, alla più significativa giurisprudenza della Suprema Corte in materie che coinvolgono la giurisdizione contabile, si evidenzia, in materia di giurisdizione contabile nei confronti di società a prevalente partecipazione di enti pubblici, la sentenza 5 dicembre 2019 n. 31755, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di una s.r.l mista con partecipazione maggioritaria di un ente locale, affidataria del servizio di riscossione delle imposte comunali, nonché nei confronti della s.p.a effettiva esecutrice del servizio, per i danni prodotti dall'omesso versamento delle imposte comunali riscosse; ciò in ragione del rapporto di servizio tra l'ente locale e le società interessate, entrambe da considerarsi concessionarie, in via diretta o indiretta del servizio di riscossione. La giurisdizione contabile è stata riconosciuta anche nei confronti degli amministratori delle società partecipate, in quanto il danno provocato da queste ultime si riferiva direttamente all'ente pubblico partecipante.

Con la sentenza 19 novembre 2019, n. 30006, poi, la Suprema Corte ha ribadito il tradizionale indirizzo secondo il quale l'azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui siano dedotti pregiudizi al patrimonio della società in sé considerato e non a quello dell'ente pubblico.

Inoltre, nella sentenza 12 febbraio 2019, n. 4132, il Giudice di legittimità ha ribadito il principio che appartiene, invece, alla sfera di giurisdizione della Corte dei conti l'azione esercitata dalla Procura contabile nei confronti di chi, quale rappresentante dell'ente pubblico partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia, con il proprio comportamento, pregiudicato il valore della partecipazione e quindi arrecato un danno al patrimonio dell'ente, trascurando colpevolmente di esercitare i propri poteri e diritti inerenti alla posizione di socio pubblico oppure esercitando tali diritti in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di detta partecipazione, con effetto direttamente pregiudizievole per il patrimonio

dell'ente pubblico. La configurabilità, in tal caso, della giurisdizione contabile prescinde, secondo la Suprema Corte, dalla natura, *in house* o meno, della società partecipata.

In materia di percezione di compensi per incarichi esercitati da funzionari pubblici in assenza di autorizzazione, la Suprema Corte con la sentenza 26 giugno 2019, n. 17124, ha precisato che l'azione *ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001* promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti del dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7 *bis* del medesimo art. 53, in quanto tale norma non ha portata innovativa; si verterebbe, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore avrebbe tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la quale si sarebbe inteso tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse ed il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico (sul medesimo argomento, ma esprimendo un contrario avviso circa la natura sanzionatoria della responsabilità in questione, si veda *infra* anche Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza 10 luglio 2019, n. 26/QM).

Alcune rilevanti decisioni sono, poi, intervenute, come già rappresentato, in materia di duplicità di azioni, risarcitoria innanzi al giudice ordinario e per danno erariale innanzi al giudice contabile.

Infatti, con l'ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33092 e la sentenza 4 ottobre 2019, n. 24858 la Corte di cassazione, pur affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della Procura contabile per la restituzione alla Commissione europea delle somme erogate in via diretta, ed illecitamente percepite, ha specificato che resta ferma la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, restando le due azioni reciprocamente indipendenti, e che l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a una questione di giurisdizione. Anche l'esistenza di autonomi rimedi attribuiti alla Comunità europea non fa venir meno la giurisdizione del giudice contabile.

Inoltre, con la sentenza 19 novembre 2019, n. 30006 e ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4883, la Suprema Corte ha affermato l'autonomia dell'azione di ripetizione dell'indebito innanzi al giudice ordinario da parte delle amministrazioni interessate rispetto all'azione contabile, dal momento che quest'ultima sarebbe diretta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la prima, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione attrice. In tali decisioni la Suprema Corte ha ribadito che la Corte dei conti non sarebbe "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici". Secondo la Corte di cassazione, non sussisterebbe la giurisdizione del giudice contabile in ordine alle azioni di ripetizione di erogazioni pubbliche non dovute, la cui cognizione sarebbe invece devoluta al giudice ordinario; e ciò per l'ontologica differenza fra la prima e l'azione di responsabilità contabile.

In materia di danno all'immagine di ente pubblico con la sentenza 16 maggio 2019, n. 13248, la Suprema Corte ha specificato come la norma che ha circoscritto la possibilità del pubblico ministero presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali compiuti) ai soli fatti constituenti delitti contro la P.A. accertati con sentenza passata in giudicato, introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della sua giurisdizione) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo presunto autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza (in questo senso già Cass., Sez. U., 7 giugno 2012, n. 9188; Cass., Sez. U., 23 novembre 2012, n. 20728; Cass., Sez. U., 7 dicembre 2016, n. 25042; Cass., Sez. U., 19 gennaio 2018, n. 1409).

In materia di sindacato su scelte discrezionali dell'amministrazione, la sentenza 17 aprile 2019, n. 9680, ha evidenziato che non valica i confini esterni della propria giurisdizione il giudice contabile che, per affermare la responsabilità amministrativa, abbia proceduto a sindacare l'operato del funzionario e degli amministratori comunali in relazione alla conclusione di operazioni di finanza derivata, inerendo la censura ad una valutazione che il giudice contabile

ha effettuato sull'azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile.

In materia di confini del rapporto di servizio, con la sentenza 26 giugno 2019, n. 17118, la Suprema Corte ha ritenuto che le controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei consiglieri per l'illegittima gestione del patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimonio.

Circa le questioni di massima delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti si segnala la, già citata, sentenza 10 luglio 2019, n. 26/QM, relativa ai compensi percepiti da funzionari pubblici per attività extra istituzionale non autorizzata. In quest'ultima si è affermato che la condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, di cui all'art. 53, comma 7 bis del d. lgs. n. 165/2001 dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato. Dalla natura risarcitoria di tale responsabilità conseguirebbe l'applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità, con rito ordinario, previa notifica a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c.

L'ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE

L'Ufficio che ho l'onore di rappresentare ha mantenuto anche nell'anno 2019 un alto livello di contrasto alle diffuse illiceità amministrative che vengono ad esso segnalate, nonostante l'estremamente ridotto numero di colleghi, costituito, nell'anno trascorso, da solo sei magistrati, compreso il Procuratore regionale, soggetti peraltro a frequenti avvicendamenti.

L'intervento della Procura contabile continua ad essere costantemente sollecitato attraverso notizie di danno provenienti dalle più varie fonti. Infatti, nel decorso anno a fronte dei 4751

esposti, sono stati aperti, previo analitico esame degli stessi per valutare la sussistenza della specificità e concretezza della notizia di danno in essi contenuta, 1283 procedimenti istruttori.

Perciò, grazie al costante e validissimo apporto dei magistrati succedutisi presso questa Procura regionale, che hanno operato con l'ausilio di un efficiente apparato amministrativo, nello scorso anno sono stati emessi 108 inviti con oltre 400 destinatari, 86 citazioni e varie domande di sequestro conservativo, recanti richieste di condanna per un ammontare complessivo di oltre 90 milioni di euro. Le richieste istruttorie sono state 614 e si sono articolate attraverso indagini dirette, audizioni di persone informate dei fatti e deleghe istruttorie alle forze di polizia.

Le citazioni più significative hanno riguardato i più vari campi di operatività delle amministrazioni periferiche dello Sato e locali ed hanno avuto come destinatari amministratori e dipendenti pubblici, ma anche privati cittadini fruitori di finanziamenti pubblici anche comunitari. Le stesse possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie di fattispecie illecite, con l'indicazione dell'importo dei danni contestati:

1) Danni subiti da enti locali a seguito di *mala gestio* di società partecipate dagli stessi o di aziende speciali.

CIT. 72180 concernente il danno patrimoniale, di circa 2 milioni di euro, derivato da perdita del valore della partecipazione da parte del Comune di Napoli nella società di trasformazione urbana Bagnolifutura s.p.a. a seguito del fallimento della stessa a causa anche del comportamento di rappresentanti del socio pubblico.

CIT. 71633 relativa al danno, di oltre 600.000,00 euro, subito dal Comune di Eboli per l'indebita copertura di perdite di una società partecipata.

CIT. 71524 relativa al danno, ammontante ad oltre euro 7 milioni di euro, subito dal Comune di Castellamare di Stabia, in conseguenza della mancata liquidazione di una azienda speciale comunale, impossibilitata a conseguire l'oggetto sociale.

2) Danni subiti da aziende sanitarie conseguenti alla violazione della normativa relativa alla razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria per acquisto di beni e servizi- art. 15 co 13 lettera A del d.l. n. 95 del 2012.

CIT. 71515, relativa al danno, di oltre 250.000,00 subito dalla ASL NA2 a seguito dell'omessa applicazione della citata normativa e di conseguenza, della doverosa riduzione della spesa. Danno € 254.066,00.

CIT. 71511, relativa al danno, ammontante a circa 500.000,00 euro subito dall' Azienda Ospedaliero-Universitaria Seconda Università, ora "Luigi Vanvitelli" di Napoli.

3) Danni da illecite gestioni contabili.

CIT. 71959, concernente il danno, ammontante ad oltre 100.000,00 euro conseguente ad un ammanco di cassa verificatosi nella gestione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

CIT. 71549, relativo al danno, ammontante ad oltre 150mila euro, subito dal Comune di Napoli in conseguenza del pagamento da parte dell'ente tesoriere di somme maggiori di quelle previste.

4) Danni da mancato utilizzo e manutenzione di beni pubblici.

CIT. 71710 concernente il danno, ammontante ad oltre 700mila euro, conseguente alla mancata messa a reddito di un bene immobile appartenente al patrimonio del Comune di S. Marco dei Cavoti.

5) Danni conseguenti a minori entrate di pertinenza di soggetti pubblici, riguardanti soprattutto la gestione di immobili pubblici.

CIT. 71525, concernente il danno, ammontante ad oltre 38 milioni di euro subito dal Comune di Napoli in conseguenza del mancato incasso di canoni relativi all'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune.

CIT. 71763, concernente il danno, di oltre 1.500.000,00 subito dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza del comportamento illecito di un funzionario che ha consentito ad una società di

immatricolare gli autoveicoli da destinare alla vendita senza il corretto assolvimento degli obblighi di imposta.

CIT. 71793, 71800, 71697, 71699, 71700, concernenti il danno complessivo di circa 600.000,00 euro per omesso versamento dei proventi del gioco del lotto da parte di concessionari di punti di raccolta del gioco del lotto.

CIT. 71770, 72079 relative al danno complessivo di circa 5 milioni di euro, subito dai Comuni di Caivano e di Aversa a seguito della mancata riscossione dei canoni e/o delle indennità di occupazione di numerosi immobili di proprietà comunale.

CIT. 71794, fattispecie di danno erariale, ammontante a circa un milione di euro, rappresentata dalla concessione in affitto da parte del Comune di Napoli ad un prezzo palesemente inferiore ai valori di mercato di un cespote di rilevante prestigio e valore.

CIT. 72146, relativa al danno di circa 200.000,00 euro subito dal Comune di Capri, in conseguenza della mancata acquisizione dei canoni concessori derivante da consentita e protratta occupazione abusiva di suoli appartenenti al demanio comunale.

6) Danni erariali indiretti in conseguenza di gravi errori medici o per responsabilità di dipendenti del servizio sanitario.

CIT. 71920, relativa al danno indiretto, ammontante ad euro 50mila, subito dall' Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e dalla ASL Caserta Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca conseguente al risarcimento per danni subiti da pazienti a seguito di errore medico.

CIT. 72191, relativa al danno patrimoniale indiretto di € 604.979,72 subito dall'Azienda Ospedaliera Cardarelli a seguito di sentenza di condanna civile al risarcimento del danno causato a paziente da un dipendente.

7) Danni consequenti alla commissione di reati, da disservizio ed all'immagine di enti pubblici.

CIT. 72095, concernente il danno, ammontante a 20.000,00 euro, subito dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche fiscali compiacenti effettuate da un funzionario che riceveva, perciò, somme illecite dalle società controllate.

CIT. 72188, relativa al danno patrimoniale diretto e da disservizio per oltre 100.000,00 euro conseguente al peculato commesso da dirigente dell'ufficio cassa dell'A.O.U. Federico II di Napoli.

CIT. 72206. Fattispecie di danno: condotta fraudolenta posta in essere dall'operatore addetto alla riscossione di proventi ambulatoriali della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del D.A.I. di Chirurgie Specialistiche, finalizzata ad omissioni di versamenti di proventi nella Cassa Aziendale dal 2010 al 2014, incassati dai pazienti per prestazioni dell'A.O.U. Federico II di Napoli. Danno contestato euro 44.250,39.

CIT. 72189. Ente Danneggiato: ASL Napoli 1 Centro. Danno erariale dipendente da una serie di illeciti commessi da dipendenti dell'ASL in concorso con estranei. All'interno della ASL è stata accertata, anche dalla parallela inchiesta penale, l'esistenza di uno stabile e consolidato sodalizio criminale che, nell'ambito degli uffici deputati al settore degli acquisti di materiali sanitari, è stato in grado di influenzare la gestione delle relative procedure di approvvigionamento, al fine di procurare ai propri componenti, ognuno con propri specifici ruoli ed attribuzioni, un elevatissimo ed indebito vantaggio economico. Il danno diretto e da disservizio ammonta ad euro 1.154.291,71.

CIT. 72177. Comportamento contestato: condotta fraudolenta posta in essere dall'operatore addetto alla riscossione dei ticket ambulatoriali nel D.A.I. di Ostetricia e Ginecologia dell'A.O.U. Federico II di Napoli.

8) Danni erariali conseguenti allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte di dipendenti pubblici in assenza di autorizzazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 53 comma 7 del D.L.vo 165/2001.

CIT. 72133, relativa al danno subito, a tale titolo, da Agenzia delle Entrate, in conseguenza di svolgimento da attività di lavoro autonomo da parte di un dipendente.

CIT. 72085, relativa al danno, ammontante ad oltre 400.000,00 euro subito, a tale titolo, dalla Croce Rossa Italiana.

CIT. 72121 e 71301, relative al danno, ammontante ad oltre 300.000,00 subito dalla ASL di Salerno, in conseguenza della non autorizzata attività presso un centro sanitario da parte di ricercatore universitario in regime di esclusività.

CIT. 71807-72091, relative al danno, ammontante a 871.408,52 euro subito dall' Università degli studi di Napoli "Federico II", per illegittimo esercizio di attività extraistituzionale non autorizzata, in regime di tempo pieno, da un docente.

9) Danni ad enti del servizio sanitario in conseguenza del pagamento di prestazioni estranee alle convenzioni ovvero a soggetti non abilitati.

CIT. 72157, concernente il danno, ammontante ad oltre 800.000,00 euro, subito dall'ASL NA3 SUD, in conseguenza del pagamento a centri sanitari privati di prestazioni estranee alla convenzione di accreditamento.

CIT. 71935, relativa al danno subìto dalla Regione Campania, ammontante a circa 23 milioni di euro, in conseguenza dell'affidamento da parte della ASL NA3 a soggetti privi dei requisiti di legge dell'attività di erogazione dei servizi sanitari domiciliari.

10) Danni erariali conseguenti ad indebita erogazione di contributi pubblici a soggetti privati.

CIT. 72187. Fattispecie relativa ad indebita erogazione di contributi, ammontati ad oltre 2.500.000,00 a favore di azienda agricola, nell'ambito delle Misure Regionali del Programma Operativo Nazionale Pesca cofinanziato dalla Regione Campania.

CIT. 72202 e 72209 - Fattispecie di responsabilità relative ad indebita percezione ed illecito utilizzo dei contributi di cui al titolo II (Incentivi in favore dell'autoimpiego) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Ente Danneggiato: Invitalia SpA.

CIT. 71698 - Illecita attribuzione di finanziamenti a concessionario statale di edilizia pubblica. Danno patrimoniale di € 623.928,60.

11) Danno da indebite o maggiori spese a carico di enti pubblici.

CIT. 72171, relativa ad indebita autoliquidazione di indennità di risultato pari ad euro 112.500,00 da parte di un dipendente. Ente Danneggiato: Università Parthenope e Università Orientale di Napoli.

CIT. 72106. Ente danneggiato: Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Meridione. Vicenda causativa del danno: ingiustificato esborso da parte dell'ente pubblico in questione, in virtù dei costi sostenuti a seguito di un contenzioso che lo aveva visto soccombente e che era derivato dall'illegittimo licenziamento di un dipendente, con mansione di direttore generale. Danno contestato: € 589.313,67.

CIT. 72048 e 72068. Enti danneggiati: Comune di Castellabate (Sa) e di Serre (Sa). Fattispecie di danno: illecito conferimento di *mandato ad litem* ad un legale privo dei requisiti per poter difendere in giudizio gli interessi dell'ente.

CIT. 72122. Ente danneggiato: Comune di Sant'Agata de' Goti (BN). Fattispecie di danno: ingiustificato esborso da parte del Comune a seguito di illegittimi conferimenti di incarichi nell'Ufficio di Staff del Sindaco. Danno contestato: € 128.689,34.

12) Danni erariali da indebita percezione del c.d. reddito di cittadinanza.

Sono stati emessi in materia n. 13 inviti a dedurre.

Trattasi di tematica innovativa. La questione, sotto lo specifico profilo della antigiuridicità delle condotte e degli interessi pubblici lesi, è stata impostata nei seguenti termini:

La disciplina in proposito è dettata dalla l. 26/19. In via preliminare, occorre precisare che non si versa, ad avviso di questa Procura, in presenza di un contributo pubblico, erogato per finalità esclusivamente assistenziali e, dunque, a "fondo perduto", svincolato, cioè, da ogni condizionamento dello stesso alla realizzazione, da parte del fruitore, di finalità di carattere istituzionale.

Già la espressa definizione normativa di "patto" per il lavoro e di "patto" per la inclusione sociale (cfr. art. 4 l. 26/19) evidenziano che si versa in presenza di un rapporto "sinallagmatico"

in virtù del quale la percezione del contributo in questione, sotto forma di “reddito”, è condizionato, a pena di decadenza, all’assunzione, da parte del percettore, di una serie di obblighi, legislativamente individuati, consistenti, in pratica, nell’attivarsi concretamente per la ricerca del lavoro. Perciò quello in parola non sembra essere un contributo “a fondo perduto” motivato da mere finalità di solidarietà sociale svincolate da qualsivoglia impegno da parte del beneficiario, rilevando, viceversa, un contributo la cui fruizione è normativamente condizionata, nell’ambito di un vero e proprio “patto” sottoscritto con il fruitore, all’adempimento di una serie di obblighi funzionali all’effettivo perseguimento della finalità di inserimento nel mondo del lavoro, il cui inadempimento comporta la immediata decadenza dal diritto di fruirne. In definitiva, l’interesse pubblico perseguito è proprio quello della promozione delle condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro di cui al primo comma dell’art. 4 della Costituzione e che viene impedito dal comportamento dei soggetti che indebitamente fruiscono delle agevolazioni economiche previste dalla norma, sottraendo, nella sostanza, vista la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili, le stesse a soggetti che ne avrebbero diritto.

La situazione, dunque, dei beneficiari di un reddito di cittadinanza privi delle descritte condizioni per percepirla sembra assimilabile a quella dei beneficiari privati di un finanziamento pubblico statale o di derivazione europea per il perseguimento di determinate esigenze pubbliche che lo ricevono indebitamente.

Si tratta dell’esito di un’attività istruttoria, che dovrà essere sottoposta alla valutazione del giudice, che ha come finalità di evitare comportamenti riprovevoli che, visti, come detto, la limitatezza delle risorse disponibili, danneggiano i soggetti che avrebbero diritto ad ottenere l’incentivo in discorso.

Questa Procura ha poi ottenuto nel 2019 dalla Sezione (si veda la sentenza n. 314 del 2019) l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 248, commi 5 e 5 bis, del TUEL n. 267 del 2000, nei confronti degli amministratori di un ente locale per aver concorso al disastro finanziario dello stesso, dichiarato con deliberazione del Consiglio. Il requirente ha ottenuto, altresì, dal giudice l’applicazione della sanzione dell’ineleggibilità ed incandidabilità, per un periodo decennale, degli amministratori ritenuti responsabili (si veda la sentenza n. 349 del 2019). Si tratta di sanzioni, rapportate alle indennità di carica degli amministratori locali

ovvero alla retribuzione dei funzionari inadempienti, che andrebbero implementate, unitamente a quelle previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, in caso di mancata redazione o pubblicazione della relazione di fine mandato da parte dei Sindaci o dei Presidenti di provincia, dall'art. 148 del Tuel, in caso di mancata predisposizione da parte degli enti locali di adeguate metodologie circa i controlli interni e dall'art. 30, comma 15 della legge n. 289 del 2002, in caso di indebitamento per spese non di investimento. Ciò in quanto sono conseguenza di eventuali comportamenti di amministratori di enti locali gravemente negligenti e ripetuti nel tempo sul piano della gestione finanziaria, e che evidenziano un cattivo uso di proprie specifiche competenze di indirizzo e controllo amministrativo di carattere generale ovvero una mancata trasparenza nei confronti dell'elettorato in merito all'azione amministrativa svolta, ovvero lesivi dell'equilibrio dei bilanci degli enti amministrati. Gli effetti di tali comportamenti non sono ovviamente neutri nei confronti dei cittadini-contribuenti in quanto sono noti gli effetti negativi che derivano dai citati comportamenti sul piano della quantità, qualità e dei costi dei servizi resi dagli enti locali. La fattispecie citata denota altresì la fattiva sinergia che, pur nell'ambito di differenti funzioni, sussiste tra questa Procura e la locale Sezione del controllo, che aveva previamente accertato e comunicato a questa Procura le condizioni di disequilibrio strutturale del bilancio dell'ente e la violazione da parte dello stesso del patto di stabilità interno.

Questa Procura ha, poi, stimolato il giudice a definire i confini della giurisdizione contabile nei confronti dell'attività dei concessionari di pubblici servizi, il cui grado di efficienza è immediatamente percepibile dai cittadini, cercando di evidenziare i compiti svolti dagli stessi quali agenti pubblici. In materia, si è agito per il danno, superiore ai 4 milioni di euro, subito dal Ministero dei beni culturali in conseguenza del mancato investimento, a termini di concessione, nella promozione e nella programmazione di eventi culturali da parte del concessionario per la gestione dei servizi di biglietteria e di altri servizi di vari siti museali di Napoli. In materia pende un appello della Procura avverso la sentenza di assoluzione del primo giudice.

Anche se costituisce una visione riduttiva quella di valutare l'attività giurisdizionale della Corte dei conti in relazione all'entità degli importi recati nelle sentenze di condanna o con le somme annualmente in concreto recuperate, si segnala che l'esecuzione delle sentenze di condanna, sulla quale questo Ufficio ha compiti di sorveglianza e stimolo, ha portato, nel 2019

al rientro nelle casse pubbliche di 5 milioni e 140 mila di euro, con oltre 300 risposte o istruzioni a quesiti provenienti dalle amministrazioni interessate.

Inoltre, sono stati disposti 2415 provvedimenti di archiviazione immediata e 1315 a seguito di istruttoria. Si è già sottolineato come l'attività di selezione preliminare costituisce funzione gravosa e fondamentale per indirizzare la successiva attività della Procura verso fattispecie effettivamente lesive del patrimonio pubblico; inoltre, gli stessi eventuali successivi provvedimenti di archiviazione, spesso avvenuti a seguito dell'emanazione di inviti a dedurre, costituiscono il frutto di indagini non brevi ed articolate e devono essere congruamente motivati.

Anche nel 2019 questa Procura ha svolto una attività di contrasto ai fenomeni di cattiva gestione delle risorse pubbliche non inquadrabile nei soli procedimenti di responsabilità amministrativa intrapresi.

Infatti, va tenuto in debito conto anche una non facilmente quantificabile attività conformativa delle Amministrazioni alle regole di sana gestione, in conseguenza anche di sole richieste istruttorie o di chiarimenti effettuati da questa Procura su richiesta di pubbliche amministrazioni, a seguito di notizie di danno.

Infatti, questo Ufficio ha costantemente favorito un rapporto diretto con amministratori, dipendenti pubblici e cittadini che intendevano esporre problematiche connesse alla gestione di risorse collettive.

Particolare attenzione è stata posta, poi, affinché l'azione di questo Ufficio fosse sempre circondata da comprensibile riserbo fino all'adozione degli atti formali conclusivi dell'istruttoria.

Eccellente è, come detto, il livello di collaborazione con la Sezione del controllo, dalla quale pure sono pervenute interessanti sollecitazioni riguardo a possibili fattispecie di danno erariale, e le Procure della Repubblica operanti nella regione, così come con la Regione Campania, il Comune di Napoli, gli altri enti locali regionali, la Prefettura e gli altri organi periferici dello Stato.

Preziosa è stata, sicuramente, la diretta collaborazione con tutte le forze dell'Ordine operanti sul territorio regionale ed in particolare con i vari Comandi e gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza stabilmente e proficuamente operanti anche con propria rappresentanza presso la Procura regionale.

Questo ufficio di Procura anche nell'anno trascorso ha visto come doveroso e necessario corollario della propria attività istituzionale il rispetto delle garanzie dei soggetti indagati o convenuti e dei loro difensori, ritenendo che, nell'ambito dei diversi ruoli, il contraddittorio tra le parti che si svolge secondo il parametro della legittimità e della professionalità contribuisce a dare alla giurisdizione, la sua naturale funzione di risoluzione delle controversie in cui, come ci insegnano i classici, a ciascuno sia attribuito il suo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, Le chiedo

Sig. Presidente

di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

Napoli, 21 febbraio 2020

IL PROCURATORE REGIONALE

Dr. Antonio Ciaramella

Allegato 1

DATI STATISTICI: ATTIVITA' DELLA PROCURA NELL'ANNO 2019	
ATTI DI CITAZIONE	86
SOGGETTI CITATI IN GIUDIZIO	327
APPELLI DEL PROCURATORE REGIONALE	5
INVITI A DEDURRE <i>EX ART 67 C.G.C.</i>	108
NUMERO SOGGETTI INVITATI A DEDURRE	485
AUDIZIONI PERSONALI <i>EX ART 67 C.G.C.</i>	203
ISTRUTTORIE APERTE ED ASSEGNAME NEL 2019	1.283
RICHIESTE ISTRUTTORIE	614
ISTANZE PER SEQUESTRI CONSERVATIVI	4
ARCHIVIAZIONI A SEGUITO DI ISTRUTTORIE	1.315
ISTRUTTORIE PENDENTI PRESSO LA PROCURA REGIONALE	5.128
ESPOSTI E DENUNCE PERVENUTI NEL 2019	4.751
ARCHIVIAZIONI IMMEDIATE	2.415
IMPORTI RICHIESTI CON ATTI DI CITAZIONE	€ 90.202.204,11
IMPORTI RICHIESTI CON ISTANZE DI SEQUESTRO	€ 1.159.824,21
IMPORTI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	€ 14.799.181,68
IMPORTI RECUPERATI DA SENTENZE DI CONDANNA	€ 5.141.306,92
IMPORTI RECUPERATI CON PROCEDIMENTI MONITORI	€ 2.881,25
RICHIESTE STATO ESECUZIONI SENTENZE E RISPOSTE/ISTRUZIONI A QUESITI MONITORAGGIO	324

Allegato 2



Guardia di Finanza

Comando Regionale Campania

Contributo operativo della Guardia di Finanza

La tutela della spesa pubblica ha assunto, in questi ultimi anni, un crescente rilievo tra i segmenti istituzionali affidati al presidio operativo della Guardia di Finanza, accanto alla storica vocazione di tutela delle entrate dell'erario.

La centralità dell'azione del Corpo, in tale settore, si basa su un passaggio normativo fondamentale, costituito dall'approvazione del decreto legislativo n. 68 del 19 marzo 2001, le cui previsioni hanno riconfigurato le funzioni e i compiti delle Fiamme Gialle, attribuendo alla Guardia di Finanza il mandato di polizia economico finanziaria, demandandone, a tal fine, competenze anche in materia di prevenzione e repressione degli illeciti che minacciano l'integrità del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione europea.

Con questo fondamentale approdo, il legislatore ha, in sintesi, esteso i poteri di intervento, ordinariamente attribuiti per lo svolgimento delle verifiche di natura fiscale, ricomprendendo nel perimetro di utilizzabilità di tali prerogative, tutti i crimini di natura economico finanziaria, consentendo di valorizzare i moduli operativi e ispettivi fino a quel momento utilizzati principalmente nel settore della tutela delle entrate.

La Guardia di Finanza, pertanto, è fortemente impegnata in delicati accertamenti a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel settore degli appalti pubblici, della spesa sanitaria e dei fondi nazionali ed europei, sino ad arrivare al contrasto delle più deprecabili e perniciose pratiche corruttive, che lacerano i meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, frenando lo sviluppo dell'economia.

Tale assetto di competenze ha favorito un processo di rapido e virtuoso adeguamento dell’organizzazione del Corpo, con l’istituzione di Reparti Speciali e di articolazioni specialistiche in seno ai Nuclei di Polizia Economico Finanziaria, assicurato anche da una crescita della dimensione professionale, con significativi sforzi sul fronte della formazione, che hanno consentito di sedimentare un patrimonio di conoscenze e di competenze tecniche altamente qualificate.

A riprova del ruolo di assoluta centralità riconosciuto alla Guardia di Finanza nel settore della spesa pubblica, il legislatore ha conferito agli appartenenti al Corpo più ampi e incisivi poteri istruttori, estendendo i penetranti poteri di accertamento, attribuiti in materia valutaria anche per l’attività di contrasto agli illeciti in materia di erogazioni pubbliche.

In tale ambito, la collaborazione con la Corte dei conti rappresenta un’attività di centrale importanza per la missione del Corpo a tutela della spesa pubblica, considerata, oramai da tempo, un’area di intervento di prioritario rilievo istituzionale, che si sviluppa, sul piano operativo, mediante l’azione investigativa dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria in sede di capoluogo di regione e con il coinvolgimento, in linea generale, di tutti i Reparti.

Al riguardo, va posto in risalto come la sinergia tra l’Autorità giudiziaria contabile e la Guardia di Finanza sia stata, più di recente, ribadita nel nuovo “Codice di giustizia contabile”, approvato con il decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016.

L’art. 56 del citato Decreto legislativo menziona espressamente il Corpo quale unica forza di polizia che collabora con la Magistratura Contabile, confermando la centralità del rapporto che storicamente lega le due istituzioni, per lo svolgimento dei più complessi accertamenti in materia di danno erariale, a testimonianza di un legame straordinariamente saldo, che si snoda, oggi, lungo canali di dialogo e di interazione multidirezionali.

Dal costante dialogo con l’Autorità Giudiziaria contabile si è progressivamente affermata la tendenza a dedicare specifico rilievo alla ricostruzione della situazione patrimoniale delle persone segnalate.

Le verifiche sui soggetti coinvolti assumono, spesso, a tali fini, le caratteristiche di vere e proprie indagini finalizzate a ricostruire le singole disponibilità patrimoniali, mobiliari e immobiliari, prendendo in considerazione anche i possibili comportamenti dolosi

eventualmente posti in essere per impedire, ostacolare o limitare illecitamente il ristoro del danno.

In merito, va evidenziato come l'istituto del sequestro conservativo, quale misura patrimoniale subordinata al vaglio della competente sezione giurisdizionale, rappresenti il naturale momento di finalizzazione, in fase cautelare, delle tipiche attività di accertamento patrimoniale affidate al Corpo.

Anche in termini di materiale esecuzione dei provvedimenti, si è consolidata la prassi di delegare ai militari della Guardia di Finanza le attività volte a richiedere la trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo di beni immobili negli appositi registri, nonché, in affiancamento agli ufficiali giudiziari per prevenire o dissuadere possibili forme di resistenza, quando, ai sensi del codice di procedura civile, questi ultimi siano interessati per i provvedimenti riguardanti i beni mobili e i crediti.

L'operatività dei Reparti nel settore dei danni erariali viene declinata, essenzialmente, secondo tre fondamentali direttive d'intervento, ossia:

dando esecuzione alle deleghe del Magistrato contabile, al fine di accertare eventuali profili di responsabilità amministrativa, in relazione a ipotesi di danno ascrivibili a dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, ma anche a soggetti privati, percettori di pubblici finanziamenti;

sottponendo all'attenzione delle Procure della Corte dei Conti gli elementi investigativi emersi nel corso delle indagini penali coordinate dall'Autorità Giudiziaria ordinaria, previo ottenimento di specifico nulla osta, con particolare riguardo al settore del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, tenuto conto della diretta connessione esistente tra la tutela della spesa pubblica e i correlati presidi di salvaguardia della legalità nella pubblica amministrazione;

svolgendo controlli d'iniziativa, ai sensi del menzionato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nel settore della tutela della spesa pubblica, sulla base di indici di rischio e analisi di contesto svolte dai Reparti del Corpo, inoltrando, al termine degli interventi, segnalazioni in materia di danni erariali alle competenti Procure contabili.

Inoltre, il Corpo fornisce supporto alle Sezioni Centrali e Regionali di Controllo della Corte dei conti, nello sviluppo di approfondimenti relativi alla gestione contabile e amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Di qui, dunque, l'intensa interazione che, anche in Campania, si è sviluppata, nel corso del 2019, tra il personale del Corpo e i Magistrati inquirenti, la cui autorevole azione di guida e di indirizzo ha consentito di concludere accertamenti particolarmente incisivi e connotati da elevato tecnicismo, che non si sono limitati alla contestazione di irregolarità episodiche ed estemporanee, ma si sono spinti alla rilevazione di fenomeni di locupletazione e indebito utilizzo di risorse pubbliche estremamente corrosivi e di più ampio respiro, ricorrenti in più ambiti della Pubblica Amministrazione, permettendo di elaborare metodologie ispettive che, condivise con tutti i Reparti interessati, hanno consentito di comprimere i tempi di esecuzione e massimizzare l'efficacia degli interventi.

Inoltre, nel mese di ottobre del 2019, si è tenuto un incontro tecnico-operativo tra Magistrati della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania e militari in forza ai Reparti dipendenti del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli, nel corso del quale la predetta A.G. contabile ha fornito indicazioni sulle migliori prassi da osservare negli accertamenti dalla stessa delegati, con l'intento di effettuare in futuro tali incontri anche con i militari del Corpo degli altri Comandi Provinciali della Campania, al fine di affinare le tecniche investigative.

In termini statistici, le deleghe di indagine conferite dalla Procura Regionale della Corte dei Conti ai Reparti del Comando Regionale Campania, nel corso del 2019, sono state 73.

Dalla tabella in allegato, inoltre, si evince che, a eccezione dei Reparti minori e di quelli con competenza su specifiche materie (ordine pubblico, vigilanza doganale, etc.), sostanzialmente tutte le articolazioni territoriali sono state investite da vertenze contabili ovvero hanno innescato, con proprie segnalazioni, nuove istruttorie.

In particolare, sono stati svolti 132 interventi, conclusi con imputazione di responsabilità amministrativo contabile nei confronti di 954 soggetti, per un documento erariale complessivamente accertato di oltre 873 milioni di Euro.

I più significativi fenomeni illeciti rilevati hanno riguardato il comparto della gestione degli Enti locali, delle concessioni demaniali, dell'utilizzo del patrimonio dello Stato e delle cd.

società partecipate, nel quale gli accertamenti svolti hanno evidenziato gravissime forme di negligenza e di inefficienza, da cui è scaturito un documento per le finanze pubbliche di oltre 834 milioni di Euro, riconducibili, tra l'altro, a:

irregolarità nel sistema di gestione e di affidamento in proroga degli appalti (servizi di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, servizio idrico e gestione di immobili);

dissesto di società a totale partecipazione pubblica e di Enti locali;

mancata riscossione di tributi locali affidati a soggetti giuridici privi dei requisiti per svolgere tale attività;

immobili di proprietà comunale dati in concessione e/o locazione a canoni nettamente inferiori a quelli di mercato o occupati sine titulo, ovvero senza alcun canone; mancata riscossione dei relativi canoni da parte dell'Ente locale proprietario degli stessi.

Altro settore in cui sono stati svolti accertamenti è quello relativo ai controlli tesi a verificare il rispetto delle normative che regolano il pubblico impiego, al termine dei quali è stato segnalato un danno erariale per un importo complessivo di 22 milioni di Euro, cagionato dalla violazione delle disposizioni normative, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e al D. Lgs. n. 39/2013, in materia di assunzione di personale e per il conferimento di incarichi esterni da parte di Enti pubblici e dalle cd. società partecipate.

Meritevoli di menzione, infine, sono i controlli effettuati nel settore della spesa sanitaria e nel comparto relativo al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, sia nazionali che europei, da parte dei relativi beneficiari, a conclusione dei quali sono stati segnalati danni erariali per l'importo complessivo rispettivamente di oltre 11 e 1,5 milioni di Euro.

A corollario delle attività svolte, sono state formulate, inoltre, alla competente Magistratura contabile proposte di sequestro conservativo per oltre 126 milioni di Euro ed effettuati sequestri disposti dalla medesima Procura contabile per la somma di 975 mila Euro.

Nell'anno 2019 sono stati raggiunti importanti risultati nel settore in esame, conseguiti grazie agli sforzi e alla determinazione di tutti gli operatori coinvolti e ha segnato un momento di importante evoluzione nei rapporti tra Procura Regionale e Guardia di Finanza, nel cui ambito le predette Istituzioni si sono reciprocamente confrontate e hanno progressivamente affinato i propri modelli organizzativi, al fine di rendere più incisiva non solo l'azione di

repressione degli illeciti, ma anche la propria capacità di mettere in condizioni le Pubbliche Amministrazioni controllate, intervenendo in maniera mirata e tempestiva, di innescare autonomi comportamenti virtuosi tesi a contenere il danno per l'erario e a recuperare per tempo le somme indebitamente erogate.

I Reparti del Comando Regionale Campania, con uno spirito di leale e attenta collaborazione con la Magistratura contabile, in osservanza alla convinta attenzione che il Corpo riserva, in ogni circostanza, al settore dei danni erariali, si preparano ad affrontare impegni operativi altrettanto rilevanti e complessi nel 2020.

Denominazione Reparto	DELEGHE CORTE DEI CONTI				ATTIVITA' D'INIZIATIVA	
	Giacenti al 01.01.2019	Pervenute nell'anno 2019	Concluse nell'anno 2019	Giacenti al 31.12.2019	Concluse nell'anno 2019	In corso al 31.12.2019
Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Napoli	65	13	25	53	3	0
I Gruppo Napoli						
1 Nucleo Operativo Metropolitano	9	9	3	15	1	0
2 Nucleo Operativo Metropolitano						
Compagnia Portici	0	3	3	0	0	0
Tenenza di Ischia	4	2	4	2	5	0
Tenenza di Capri	1	4	4	1	0	0
Gruppo Torre Annunziata						
Compagnia Torre Annunziata	2	1	2	1	0	0
Compagnia Casalnuovo di Napoli	2	0	0	2	1	0
Compagnia Castellammare di Stabia	0	0	0	0	0	0
Compagnia Torre del Greco	1	4	4	1	0	0
Tenenza Massa Lubrense	0	5	2	3	1	0
Gruppo Frattamaggiore	5	0	0	5	0	0
II Gruppo Napoli						
Compagnia Capodichino	0	0	0	0	0	0
Gruppo Giugliano in Campania						
Compagnia Giugliano in Campania	10	1	2	9	0	0
Compagnia Pozzuoli	0	0	0	0	8	0
Tenenza Baia	1	0	1	0	0	0
Gruppo Nola	3	0	2	1	2	0
Compagnia Ottaviano	0	1	1	0	1	0
Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Caserta	3	6	3	6	1	0
Gruppo Caserta						
Compagnia Caserta	5	0	1	4	0	0
Compagnia Capua	4	0	1	3	1	0
Tenenenza Piedimonte Matese	2	1	1	2	0	0
Tenenza Sessa Aurunca	2	0	1	1	0	0
Gruppo Aversa						
Compagnia Aversa	6	0	2	4	0	0
Compagnia Marcianise	15	0	10	5	0	0
Compagnia Mondragone	1	1	1	1	0	0
Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Salerno	10	6	9	7	2	2
Gruppo Salerno						
1^ Compagnia Salerno	1	1	1	1	0	0
2^ Compagnia Salerno	0	0	0	0	0	0
Compagnia Cava de' Tirreni	0	1	0	1	0	0
Compagnia Nocera Inferiore	1	0	0	1	0	0
Compagnia Scafati	0	0	0	0	0	0
Tenenza Positano	0	2	0	2	0	0
Gruppo Eboli						
Compagnia Eboli	6	0	3	3	0	0
Compagnia Agropoli	1	0	0	1	0	0
Tenenza Battipaglia	0	0	0	0	0	0
Tenenza Marina di Casal Velino	0	0	0	0	0	0
Tenenza Sala Consilina	0	2	1	1	0	0
Tenenza Sapri	1	2	1	2	0	0
Tenenza Vallo della Lucania	3	4	2	5	0	0
Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Benevento	10	2	5	7	1	0
Gruppo Benevento	0	0	0	0	0	0
Tenenza Montesarchio	0	0	0	0	0	0
Tenenza Solopaca	1	0	1	0	0	0
Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Avellino	13	1	3	11	0	0
Compagnia Avellino	4	0	0	4	0	0
Compagnia Ariano Irpino	2	1	1	2	0	0
Tenenza Sant'Angelo dei Lombardi	2	0	2	0	1	0
Tenenza Solofra	1	0	1	0	0	0
Tenenza Baiano	1	0	1	0	0	0
	198	73	104	167	28	2